



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 27/07/2017

S.U.A. VE per conto del Comune di Santa Maria di Sala

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio farmaceutico relativo alla farmacia di Caltana, frazione del comune di Santa Maria di Sala. CIG 7081455986.

Un operatore economico formula il seguente quesito:

In ordine a quanto previsto dall'art. 4, punto A) 2 (*incompatibilità*) del disciplinare della gara di cui all'oggetto, si chiede di conoscere se tale disposizione risulti preclusiva dell'aggiudicazione della concessione ad una società di cui uno dei soci risulti direttore di altra farmacia anche nel caso in cui quel socio si impegni a non ricoprire analogo ruolo nella farmacia della frazione di Caltana.

In merito si osserva che, ad avviso dello scrivente, una disciplina così restrittiva del regime delle incompatibilità risulterebbe contrastante con la normativa di cui al D.L. 4 luglio 2006 che, come noto, ha rimosso il previgente divieto per il farmacista di partecipare a più società titolari e/o concessionarie di farmacie. Non si comprende infatti perché il farmacista, già socio di una società titolare e/o concessionaria di farmacia, potrebbe oggi potenzialmente associarsi ad un numero infinito di altre società "speciali", ma non potrebbe decidere di svolgere la propria attività di direttore di altra farmacia. Si rimanda al riguardo a quanto osservato da autorevoli commentatori secondo cui, in un'ottica interpretativa evolutiva dell'art. 8 della legge n. 362/1991, che tenga conto delle importanti novità apportate nel settore farmaceutico dal D.L. 4 luglio 2006, deve oggi ritenersi che *“la incompatibilità del socio di società titolari di farmacie private ad essere direttore o collaboratore di altra farmacia comporta che ciascun farmacista possa essere socio (...) anche in più società, che a loro volta possono essere titolari (...) di non più di quattro farmacie ubicate nella stessa provincia (...) ma possa avere la direzione tecnico – professionale di una sola di esse (...). A ciò conduce, non senza delle apparenti contraddizioni operative, la dicotomia tra la conduzione economica (impresa) e la direzione tecnico – professionale (servizio) della farmacia, che postula il rigore della sua conduzione professionale rispetto alla flessibilità della sua gestione economica, ed in quest'ottica si giustifica l'incompatibilità tra la posizione di farmacista socio e quella di titolare di altra farmacia, ma non di socio di altre società, titolare di farmacia. Meglio ancora si può ritenere che il farmacista socio di una società titolare di farmacie private, possa invece acquisire tutte le partecipazioni che vuole in altre società titolari di società private, ma possa dirigere una sola delle farmacie di cui la società titolare e non possa svolgere la propria attività professionale in farmacie diverse da quelle in cui la società sia titolare. La interpretazione 2*



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

adeguatrice della novella normativa introdotta dalla legge n. 248/2006 postula pertanto una liberalizzazione per così dire condizionata, e cioè la possibilità di una partecipazione di ciascun farmacista in più società titolari di farmacie come forma di investimento finanziario, fermo restando il non modificato principio di esclusività dello svolgimento dell'attività professionale in una sola farmacia di cui questi sia socio” (cfr. NICOLOSO, il sistema farmacia, Roma, 2010, pag. 553)

Aderendo a questo condivisibile orientamento deve quindi ritenersi, ad avviso dello scrivente, che il ruolo di farmacista direttore di farmacia non sia incompatibile con la partecipazione in qualità di socio alla società che risulterà eventualmente assegnataria della farmacia della frazione di Caltana; ciò a condizione che il predetto farmacista si impegni a non assumere alcun ruolo professionale nell'ambito di quest'ultima farmacia limitandosi ad essere un socio finanziatore della società concessionaria.

Risposta:

Si conferma che è possibile l'aggiudicazione della concessione ad una società di cui uno dei soci risulti direttore di altra farmacia a condizione che il predetto farmacista non assuma alcun ruolo professionale – i.e. direttore – nella società aggiudicataria della concessione di cui trattasi.

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)